VALORE P.A. AVVISO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CORSI DI FORMAZIONE

Anno 2020

INDICE

Art. 1	Il programma
Art. 2	Adesione e rilevazione del fabbisogno formativo
Art. 3	Ricerca e selezione dei corsi di formazione
Art. 4	Partecipazione ai corsi
Art. 5	Attivazione dei corsi e sottoscrizione della convenzione
Art. 6	Monitoraggio dell'efficacia formativa
Art. 7	Procedura di adesione
Art. 8	Responsabile del procedimento
Art. 9	Ricorsi
Art. 10	Note informative

Art. 1 - Il Programma

- 1. Il presente Avviso Valore P.A. consente alle Pubbliche Amministrazioni l'adesione ad iniziative formative, da attivarsi entro il 31/12/2020, individuate dall'Inps all'esito di un procedimento amministrativo di ricerca e selezione.
- 2. Il Programma Valore P.A. si articola in diverse fasi tra loro sussequenti:
 - adesione e rilevazione del fabbisogno formativo a cura delle pubbliche amministrazioni;
 - procedura di ricerca e selezione dei corsi di formazione con le Università e altri soggetti cosiddetti "proponenti";
 - individuazione di corsi la partecipazione ai quali sarà finanziata dall'Inps per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali;
 - offerta dei corsi e iscrizione dei partecipanti;
 - sottoscrizione di una Convenzione tra l'Istituto e i soggetti proponenti i corsi scelti dagli iscritti;
 - avvio dei corsi;
 - monitoraggio dei risultati dell'efficacia formativa delle iniziative intraprese.

I corsi sono rivolti ai dipendenti pubblici che hanno necessità di formazione in ordine a materie utili per lo sviluppo della Pubblica Amministrazione ovvero di approfondimento delle proprie conoscenze su specifiche tematiche.

Le iniziative formative sono di complessità media (primo livello) svolte con lezioni in presenza e di alta formazione (secondo livello). Queste ultime si distinguono in due tipologie:

- a) lezioni in presenza;
- b) corsi realizzati con la metodologia learning by doing. In quest'ultimo caso, l'alta formazione sarà realizzata contribuendo alla progettazione di un modello di gestione innovativo di servizi pubblici svolto in collaborazione tra Pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è dunque formare attraverso la produzione di un progetto concreto che, oltre a mettere a fattor comune le diverse esperienze professionali, tenga conto della necessità che le Amministrazioni si coordinino, non solo per evitare duplicazioni di attività, ma anche per creare sinergie che massimizzino i risultati nell'interesse del cittadino.
- 3. Non sono ammesse alla presente edizione del programma le Amministrazioni cui sia stata comunicata l'esclusione ai sensi dell'art. 4 comma 11 della precedente edizione del progetto.

4. Qualora non ricorrano le condizioni per le lezioni in presenza, a causa di gravi situazioni di tipo emergenziale, l'Istituto consentirà l'utilizzo della modalità di didattica a distanza, basata sulle indicazioni che verranno fornite al momento opportuno.

Art. 2 - Adesione e rilevazione del fabbisogno formativo

- 1. Le pubbliche amministrazioni che aderiscono al Programma Valore PA, possono esprimere i propri fabbisogni formativi rispetto ad "Aree tematiche" di comparto, indicate nell'Allegato 1.
 - Le tematiche vengono espresse in coerenza con "Direttrici di sviluppo" della Pubblica Amministrazione e con conseguenti "Obiettivi strategici", presidiati da specifici indicatori di outcome.
- 2. Le Amministrazioni provvederanno a:
 - effettuare una rilevazione dei propri fabbisogni formativi, indicando le aree tematiche rispetto alle quali ritengono opportuno un intervento formativo;
 - quantificare l'esigenza indicando il numero di persone che sarebbe opportuno formare nella specifica area tematica segnalando quelle di maggiore interesse.

NUMERO DIPENDENTI DI RUOLO IN	NUMERO MASSIMO DI
SERVIZIO PRESSO LA PUBBLICA	PARTECIPANTI
AMMINISTRAZIONE IN AMBITO	AL CORSO DI FORMAZIONE
REGIONALE/METROPOLITANO	PER CIASCUNA TEMATICA
	E CIASCUN LIVELLO
Fino a 50 dipendenti	Max 2 partecipanti
Da 51 a 100 dipendenti	Max 3 partecipanti
Da 101 a 500 dipendenti	Max 4 partecipanti
Oltre 500 dipendenti	Max 6 partecipanti

Il Direttore Regionale/Direttore di Coordinamento metropolitano INPS può proporre alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali un numero di partecipanti superiore ai predetti limiti massimi, tenuto conto delle specifiche esigenze del contesto regionale di riferimento;

- segnalare due aree tematiche di particolare interesse.

Art. 3 - Ricerca e selezione dei corsi di formazione

1. In considerazione dei dati emersi dalla rilevazione dei fabbisogni formativi di cui al precedente articolo e nei limiti delle risorse in bilancio, una Commissione di esperti, istituita presso la Direzione Generale dell'INPS, individuerà, per ciascuna Direzione

Regionale/Direzione di coordinamento metropolitano, il numero e le aree tematiche oggetto di corsi di primo livello, di secondo livello di tipo A e di secondo livello di tipo B, la cui quota di partecipazione dell'iscritto alla gestione Dipendenti pubblici potrà essere finanziata dall'INPS.

- In considerazione delle aree tematiche individuate dalla Commissione, entro il termine perentorio che sarà comunicato, le Amministrazioni avranno la possibilità di aderire segnalandone altre in sostituzione di quelle precedentemente individuate ma non oggetto di corsi.
- 3. Viste le aree tematiche selezionate dalla Commissione, di cui al comma 1, la SNA Scuola nazionale della Pubblica Amministrazione avrà la facoltà di riservarsi l'organizzazione del 15% dei corsi finanziabili dall'Istituto.
- 4. Rispetto ai restanti corsi, la Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali pubblicherà un Avviso di ricerca e selezione di corsi di formazione rivolto alle Università, Fondazioni Universitarie o Consorzi, anche in collaborazione con società di formazione pubbliche o private. All'Avviso sarà allegato il prospetto delle aree tematiche rispetto alle quali si intende finanziare i corsi. Ciascun Ateneo potrà proporre al massimo 10 iniziative formative sul territorio nazionale. Ciascuna società di formazione potrà collaborare con al massimo 10 iniziative formative, anche con diversi soggetti proponenti.
- 5. Per quanto riguarda i corsi di formazione per il personale della scuola, l'avviso di selezione si rivolgerà, invece, anche ai soggetti accreditati o qualificati ai sensi degli artt. 1, comma 1, 2 e 3 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 e della Direttiva MIUR del 1º dicembre 2003, n. 90, aventi sede legale nel territorio regionale di riferimento.
- 6. L'Avviso di ricerca e selezione dei corsi inviterà i soggetti proponenti ad indicare, per ciascun corso, gli obiettivi formativi e gli indicatori di output, il programma e il corpo docente.
- 7. Per i corsi di secondo livello tipo B i soggetti proponenti saranno altresì invitati a proporre lo schema base intorno al quale il gruppo dovrà lavorare per la progettazione in comune del modello innovativo per l'erogazione di servizi pubblici in collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni. Dovrà inoltre indicare un esperto di gestione del lavoro di gruppo che presidierà alla realizzazione del progetto.
- 8. Contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di selezione di corsi l'Inps pubblicherà l'elenco delle Amministrazioni che aderiscono al progetto, al fine di consentire ai soggetti proponenti la possibilità

- di elaborare proposte formative mirate che tengano conto dei fabbisogni espressi e delle esigenze territoriali.
- 9. All'esito della procedura di individuazione e selezione l'Inps pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'offerta dei corsi di primo livello, di secondo livello di tipo A e di secondo livello di tipo B.

Art. 4 - Partecipazione ai corsi

- 1. Le Amministrazioni aderenti al presente Programma, attraverso gli operatori espressamente abilitati, potranno inserire nell'apposita procedura presente sul sito dell'Istituto i nominativi dei partecipanti in relazione alla area tematica in cui è stata effettuata l'iscrizione (art. 2, punto 3, lett b e art. 3 punto 2) entro e non oltre i termini di cui alla comunicazione formale art. 3 comma 2.
- 2. I dipendenti saranno individuati dalle singole Amministrazioni di appartenenza, tenuto conto che i corsi saranno di livello medio (primo livello) o alto (secondo livello tipo A e secondo livello tipo B), dunque rivolti a personale già professionalizzato che intende sviluppare o potenziare conoscenze e competenze utili per la propria crescita professionale ovvero ad approfondire tematiche specifiche.
- 3. Ciascun dipendente potrà partecipare esclusivamente ad uno dei corsi formativi proposti nell'ambito regionale/metropolitano ove presta servizio.
- 4. Le Amministrazioni, in forza dell'impegno assunto aderendo al programma dovranno garantire la partecipazione ai corsi del numero di partecipanti che, in questa fase, iscriveranno in procedura, per ciascuna area tematica.
- 5. Le Amministrazioni dovranno rendere edotti i partecipanti che l'INPS si riserva di somministrare questionari finalizzati ad alimentare gli indicatori di outcome e verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici. I risultati saranno eventualmente aggregati, resi anonimi e utilizzati al solo fine di migliorare le edizioni successive del Programma Valore PA.
- 6. Nel caso in cui le Università dell'ambito regionale/metropolitano di riferimento propongano un numero di corsi superiore a quello delle iniziative ritenute finanziabili dalla Commissione di valutazione, i corsi verranno selezionati direttamente dai partecipanti individuati dalle Pubbliche Amministrazioni.
- 7. Per effettuare le scelte, gli iscritti ai corsi, accedendo in procedura con PIN personale rilasciato dall'INPS, indicheranno il/i corso/i di maggior gradimento.
- 8. Ciascuna Amministrazione informerà, quindi, i propri dipendenti circa la necessità di provvedere tempestivamente alla richiesta del

- predetto codice PIN utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto.
- 9. La mancata effettuazione delle scelte di cui al punto 6 da parte del dipendente iscritto comporterà la perdita della disponibilità del posto in favore della relativa Amministrazione di appartenenza.
- 10. Qualora i dipendenti iscritti ai corsi, ancorché abbiamo effettuato la scelta di cui al comma 6, fossero impossibilitati a partecipare all'iniziativa formativa, l'amministrazione di appartenenza potrà provvedere alla loro sostituzione entro i termini che verranno resi noti e, comunque, prima delle eventuali selezioni effettuate dall'Ateneo e rese necessarie nel caso di un elevato numero di partecipanti (superiore a 50), o prima dell'attivazione dei corsi qualora non si proceda alle selezioni. Le rinunce inserite in procedura non sono reversibili pertanto il candidato rinunciatario non potrà subentrare come sostituto in nessun altro corso.
- 11. In caso di ritiri anticipati dai corsi, di rinunce o di perdita di disponibilità di posti per mancata effettuazione della scelta di cui al comma 6, l'Istituto si riserva la possibilità di escludere l'Amministrazione interessata dalle successive edizioni del progetto tenuto conto del numero di defezioni in relazione al numero di partecipanti individuati.
- 12. L'Inps si impegna a sostenere il costo del corso per ciascun partecipante, corrispondendolo ai soggetti proponenti, con esclusione del rimborso di eventuali spese sostenute per il vitto, l'alloggio e/o il trasporto.

Art. 5 - Attivazione dei corsi e sottoscrizione della convenzione

- 1. I soggetti proponenti di corsi attivati sottoscriveranno con l'Istituto apposita Convenzione.
- 2. I corsi verranno attivati entro il 31/12/2020.
- 3. Il numero minimo e massimo di partecipanti con costi a carico dell'Inps, è fissato rispettivamente:
 - a) per i corsi di primo livello e di secondo livello tipo A, in 20 e 50 unità.
 - b) per i corsi di secondo livello tipo B, in 10 e 25 unità.
- 4. L'Istituto non sostiene il costo di corsi ai quali abbia aderito un numero di partecipanti inferiore ai minimi di cui al comma precedente.
 - Qualora il numero di potenziali partecipanti all'iniziativa formativa sia complessivamente superiore al numero massimo dei posti disponibili, il soggetto proponente/Ateneo avrà cura di stilare una graduatoria di merito dei candidati, all'esito di una prova selettiva organizzata a sue spese e cura.

Per i corsi di secondo livello, tipo B, la selezione sarà effettuata dall'Ateneo anche in base alla rilevazione delle competenze che ritiene necessarie per l'implementazione del modello stesso.

- 5. I corsi di formazione di primo livello e di secondo livello tipo A prevedranno modalità di fruizione frontale in aula e potranno avere una durata di 40, 50 o 60 ore complessive.
- 6. I corsi di secondo livello, tipo B dovranno essere organizzati in logica di *learning by doing* per una durata minima del lavoro di gruppo di 80 ore. Il soggetto proponente deve definire le linee portanti del progetto da realizzare.

Le classi potranno essere divise in gruppi di lavoro coordinati dall'Università per l'individuazione concreta di possibili modalità innovative di organizzazione di un servizio pubblico in una logica di rete tra le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto delle specificità di ogni singola Amministrazione.

Ciascun partecipante alla conclusione del percorso di secondo livello, fermi restando i vincoli istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, è tenuto ad elaborare un rapporto contenente la dettagliata esposizione del ruolo che questa dovrebbe ricoprire nell'ambito dell'unico progetto da realizzare in rete. Il partecipante dovrà evidenziare i vantaggi del progetto per la propria Amministrazione, in termini di risparmio di risorse, di elevazione della qualità del servizio reso ai cittadini, di implementazione dei servizi complessivi, di potenziale impatto sul contesto sociale.

- 7. Il materiale didattico fornito per i corsi di primo e secondo livello, tutti i progetti ipotizzati e i rapporti relativi al ruolo di ciascuna Amministrazione, saranno resi disponibili all'INPS e a tutte le Amministrazioni aderenti a Valore PA, allegandoli nell'apposita procedura.
- 8. La conclusione del corso, a discrezione del soggetto proponente, consentirà il riconoscimento di un numero di crediti formativi, commisurato all'effettivo impegno richiesto e, per i corsi rivolti al personale direttivo o docente della scuola, il riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua. La sede di svolgimento del corso potrà essere individuata tra quelle a disposizione del soggetto proponente, delle pubbliche amministrazioni aderenti all'iniziativa, se disponibili, o dell'Inps, previa autorizzazione da parte del Direttore Regionale o Direttore di Coordinamento metropolitano competente per territorio.
- 9. L'Inps si riserva di verificare periodicamente e al termine del corso, attraverso un proprio formulario e su base campionaria, giudizi e valutazioni espresse dai partecipanti.

10. La partecipazione ai corsi è aperta anche ad altro personale, non iscritto alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali; in tal caso il costo del corso sarà a carico del partecipante, ovvero a carico dell'Amministrazione di appartenenza con esclusione di ogni onere o responsabilità per l'INPS.

Art. 6 - Monitoraggio dell'efficacia formativa

- 1. Ciascun soggetto proponente dovrà inviare alla Direzione Regionale/Direzione di coordinamento metropolitano un report esplicativo dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi formativi dichiarati in fase di proposta, monitorati attraverso i relativi indicatori.
- L'INPS si riserva la facoltà di somministrare questionari per la rilevazione dell'efficacia della formazione nel percorso lavorativo ai partecipanti, per il tramite delle Amministrazioni di appartenenza, al solo scopo di verificare l'efficacia formativa dei corsi e apportare miglioramenti all'organizzazione del programma Valore PA negli anni successivi.

Art. 7 - Procedura di adesione

- 1. Le Amministrazioni potranno aderire al presente Progetto Valore PA ed esprimere i fabbisogni formativi a **decorrere dal 18 giugno 2020 fino al 07 luglio 2020.** Per farlo è sufficiente cliccare su "Accedi al servizio" dalla scheda prestazione "Valore P.A.: partecipazione di dipendenti pubblici a corsi di formazione erogati da Università", raggiungibile digitando le parole "Valore P.A." sulla stringa di ricerca del sito www.inps.it.
- 2. Le Amministrazioni Centrali che insistono su tutto il territorio Nazionale dovranno esprimere i propri fabbisogni per ciascuna Regione/Direzione di coordinamento metropolitano di riferimento.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione regionale Inps o della Direzione di Coordinamento Metropolitano Inps competente per territorio.

Art. 9 - Ricorsi

1. Per eventuali ricorsi giudiziari è competente il Foro di appartenenza della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Art. 10 - Note informative

1. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione regionale Inps e alla Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Roma, 1 giugno 2020

*f.to in originale*Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga